

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria» (1301)

«Norme per il contenimento della erosione delle basi imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto» (1070), d'iniziativa del senatore Brina e di altri senatori

«Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di fusione o incorporazione

societaria» (1071), d'iniziativa del senatore Brina e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta rinvio)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 5, 7 e <i>passim</i> |
| BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione | 6, 7, 8 e <i>passim</i> |
| CANDIOTO (PLI) | 17 |
| CAVAZZUTI (Sin. Ind.) | 28, 31, 38 e <i>passim</i> |
| COLOMBO, ministro delle finanze | 8, 9, 11 e <i>passim</i> |
| DE CINQUE (DC) | 35, 37, 38 e <i>passim</i> |
| FAVILLA (DC) | 24, 28, 40 e <i>passim</i> |
| GAROFALO (PCI) | 5, 6, 7 e <i>passim</i> |
| LEONARDI (DC) | 28, 29 |
| RUFFINO (DC) | 42 |
| TRIGLIA (DC) | 20 |
| VISENTINI (PRI) | 6, 7, 9 e <i>passim</i> |

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria» (1301)

«Norme per il contenimento della erosione delle basi imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto» (1070), d'iniziativa del senatore Brina e di altri senatori

«Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di fusione o incorporazione societaria» (1071), d'iniziativa del senatore Brina e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria»; «Norme per il contenimento della erosione delle basi imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto», d'iniziativa dei senatori Brina e di altri senatori; «Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di fusione o incorporazione societaria», d'iniziativa del senatore Brina e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 13 dicembre.

Do lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sui disegni di legge in titolo:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i testi in titolo nonchè in particolare il disegno di legge n. 1301 nel quale i rimanenti saranno assorbiti, per quanto di propria competenza, fa presente preliminarmente che tale disegno di legge, anche nella versione emendata dalla sottocommissione presso la Commissione di merito, sembra dar luogo, pur nella difficoltà delle stime, ad una previsione di gettito verosimilmente un po' inferiore rispetto alle corrispondenti stime di cui al Fondo globale negativo. In particolare il testo della sottocommissione presenta scostamenti di segno positivo e negativo rispetto al testo originario, scostamenti di seguito indicati:

per l'articolo 1, la soppressione della lettera f), pur giustificata nella sistematica dell'IVA, comporta una perdita di gettito quantificata in 135 miliardi, secondo le stime approssimative del Governo;

per l'articolo 9, che pur presenta un indiscutibile valore sistematico, si ha una modesta perdita di gettito assoluta e uno spostamento non trascurabile, anche se non facilmente quantificabile,

di gettito dagli esercizi 1989-90 (e in misura minore 1991) ai successivi esercizi. Tale minor gettito risulta comunque compensato dal maggior gettito di cui all'articolo 11-*bis*;

per l'articolo 10, esso comporta un rilevante minor gettito, valutabile in centinaia di miliardi, tra l'altro senza alcuna giustificazione sistematica;

per l'articolo 12, la conseguenza è una perdita di gettito. Si tratta di un articolo che tra l'altro non corrisponde ad una chiara logica sistematica;

per gli articoli 13 e 17, da essi consegue una rilevante perdita di gettito sicuramente superiore al centinaio di miliardi;

per l'articolo 14, esso comporta una notevole perdita di gettito, in parte compensata dai maggiori proventi di cui all'articolo 15-*bis*;

per l'articolo 18, ne consegue una modesta perdita di gettito;

per l'articolo 20, ugualmente ne consegue una perdita di gettito, coperta dai maggiori proventi di cui al predetto articolo 11-*bis*.

Da tutte queste modifiche del testo della sottocommissione rispetto al testo originario, ne consegue una valutazione di minore incremento dell'entrata pari a 700 miliardi annui circa.

Per l'articolo 21 lo stralcio presenta una sensibile perdita di gettito; idem per l'articolo 31, il cui stralcio comporta una rilevante ed estesa perdita di gettito.

Quanto agli emendamenti, comportano sicuramente un minor gettito rispetto al testo della sottocommissione quelli contrassegnati dai seguenti numeri: 12.1, 14.2, 14.3, 15, 18.1, nonché l'emendamento modificativo all'articolo 48, comma 2, lettere *a*), *b*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Su tali emendamenti il parere della Commissione è di segno negativo.

Tutti gli altri emendamenti o non incidono sulle previsioni di gettito oppure le incrementano.

Si fa quindi presente che il parere favorevole sul testo della sottocommissione è condizionato all'accoglimento degli emendamenti 30.1 e 30.2, che, in conseguenza della modifica dell'imposizione sulle obbligazioni non quotate nel senso che si passa dalla cedolare secca a quella d'acconto, dovrebbero fornire - in quanto resi tecnicamente efficaci, ossia tali da superare l'obiezione dovuta al fatto che le obbligazioni sono al portatore e quindi i relativi rendimenti sfuggono all'imposizione definitiva - un maggior gettito stimabile appunto intorno a 700 miliardi circa. Ove peraltro tali emendamenti non dovessero essere resi tecnicamente agibili, in alternativa è possibile incrementare l'attuale ritenuta a titolo definitivo all'aliquota del 30 per cento, con un gettito presumibilmente sufficiente a fornire la copertura per le minori entrate del testo della sottocommissione rispetto a quello originario. In relazione a tali due emendamenti, la Commissione raccomanda altresì a quella di merito di includere nelle procedure i nuovi e possibili fenomeni di elusione.

Il parere favorevole sul testo della sottocommissione è altresì condizionato all'accoglimento degli emendamenti 21.1, 31.1 e 31.2, intesi a compensare il minor gettito di cui allo stralcio degli articoli 21 e 31».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1301 d'iniziativa governativa. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1301, con l'avvertenza che, in ossequio alle regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte, negli articoli in esame, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale:

Art. 1.

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi o imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, primo comma, lettere a)

e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito a scopo di promozione o di liberalità».

Su questo articolo la sottocommissione ha proposto di sopprimere la lettera f) del comma 1 e sono stati presentati dai senatori comunisti i seguenti emendamenti:

Alla lettera f) dell'articolo 1, dopo le parole: «relativa all'acquisto o all'importazione di beni», aggiungere le altre: «che non rientrino nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa».

1.1 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI,
VITALE, CANNATA

Nella lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se di costo unitario superiore a lire 40.000 e sempre che rechino con stampigliatura indelebile un messaggio pubblicitario, anche sotto forma del marchio dell'azienda utente».

1.2 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI,
VITALE, CANNATA

GAROFALO. Signor Presidente, manteniamo entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dalla sottocommissione, volto a sopprimere la lettera f) dell'articolo 1.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.1 e 1.2.
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Nell'articolo 53, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La distruzione dei beni deve risultare da apposito verbale redatto secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

La sottocommissione ha formulato una proposta sostitutiva dell'intero articolo. Ne do lettura:

Art. 2.

«1. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito, dopo il comma 1, il seguente:

“1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

- a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
- b) la distruzione dei beni”».

VISENTINI. Signor Presidente, desidero avere un chiarimento; perchè il decreto del Ministro delle finanze deve stabilire le modalità delle donazioni? La distruzione dei beni contemplata nel testo governativo la capisco, ma non le modalità della donazione.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Si è ritenuto da parte di alcuni colleghi che attraverso questa forma, se non regolamentata, vi possa essere elusione perchè sotto la specie di donazione si nascondono trasferimenti non a titolo di liberalità.

VISENTINI. Le donazioni ad enti di beneficenza?

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Sì.

VISENTINI. Io non capisco quale sia la possibilità di elusione per una persona che dona un bene ad un ente di beneficenza...

GAROFALO. La possibilità è quella di far figurare di aver dato, ad esempio, dieci frigoriferi ad un ente di beneficenza per poi immetterne invece nove sul mercato.

VISENTINI. Una donazione così direi che non rientra neanche nel criterio o nella nozione di donazione in senso civilistico ma solo in quelle che il codice chiama le donazioni manuali o di irrilevante valore che non richiedono l'atto pubblico; qui parliamo di donazione vera e propria che richiede l'atto pubblico. Comunque, ripeto, non capisco la norma ma do affidamento ai colleghi che la vogliono.

La donazione va comunque intesa nel senso tecnico del codice civile, con atto notarile, non quello che è il contributo, la piccola elargizione. Il Ministro delle finanze deve intervenire oltretutto in materia che non è di sua competenza, perchè sarà di competenza del Ministro della giustizia o di competenza del Ministro dell'interno per quanto riguarda gli enti di beneficenza.

Detto questo, se i colleghi mantengono questa modifica io aderisco anche perchè mi affido a loro, però, ripeto ancora una volta, non capisco questa modifica mentre capisco il testo governativo.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni testè svolte dal collega Visentini in effetti sono pertinenti perchè il fatto che ogni tipo di donazione nei confronti di enti di beneficenza debba farsi secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze mi sembra eccessivo.

VISENTINI. Cosa stabilisce il Ministro delle finanze? Solo ciò che riguarda gli enti di beneficenza, quindi, non le fondazioni, gli enti culturali. Chi fa una donazione all'Accademia dei Lincei non rientra in questa norma.

PRESIDENTE. Però se uno dona un immobile ad un ente di beneficenza occorre un decreto del Ministro delle finanze che dice come deve fare.

VISENTINI. Già è abbastanza complicato oggi farlo...

GAROFALO. Un decreto del Ministro delle finanze non necessariamente deve complicare le cose, potrebbe persino facilitarle.

VISENTINI. Poi cosa può fare il Ministro delle finanze? Per le modalità dirà che ci vuole l'atto notarile perchè lo dice il codice civile. Che modalità può stabilire?

GAROFALO. Insisto per questa modifica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nella formulazione proposta dalla sottocommissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione».

È approvato.

Art. 4.

1. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici

o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta».

È approvato.

I senatori Vitale, Bertoldi, Brina, Garofalo, Cannata e Pollini hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

«Dopo il primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

“Nei casi nei quali sia prevista la formazione, da parte del cessionario o committente, della fattura o di un documento sostitutivo, ovvero la regolarizzazione della fatturazione, la relativa imposta, qualora il cessionario o committente non abbia provveduto, è accertata e riscossa nei suoi confronti secondo le norme del presente titolo, salvo le sanzioni previste dalla legge”».

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Devo dire che, avendo studiato l'emendamento e accogliendone la sostanza, è stata preparata una formulazione molto più articolata dagli uffici tecnici. Io credo che sia meglio accettare il testo più sintetico dell'emendamento; poi in seguito si potrà vedere di chiarirlo meglio in sede amministrativa.

Vi dico subito quale dovrebbe essere il testo che il Governo propone.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. È evidente che un nuovo testo proposto in questo momento dovrebbe comunque essere sottoposto al vaglio della 5^a Commissione permanente.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Se non abbiamo alcun potere di proporre modifiche senza presentarle alla Commissione bilancio, allora è inutile andare avanti.

BEORCHIA, *relatore alla commissione*. Bisognava presentare tali proposte di modifica nella giornata di ieri.

PRESIDENTE. Se non comportano variazioni di gettito, ma soltanto riformulazioni letterali, non siamo vincolati al parere della 5^a Commissione permanente.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Comunque, da un punto di vista tecnico, l'emendamento dovrebbe essere così formulato:

Art. 4-bis

Dopo il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

“Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta”.

2. Il quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguente modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'Ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento dell'imposta, salvo che la fattura risulti emessa”.

VISENTINI. Tale formulazione è esatta.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Qui vi è la questione tra la accettazione del principio previsto dall'emendamento e una serie di norme di applicazione. È difficile distinguere quale è la parte che concerne una riserva legislativa e quale è la parte che invece può essere risolta in sede amministrativa.

Se però la Commissione non ha difficoltà ad accettare questo emendamento così come è stato formulato, tutto si risolve; se invece avesse delle difficoltà si potrebbe accettare l'altro emendamento aggiuntivo all'articolo 4 e poi vedere in sede amministrativa ciò che si potrà fare.

GAROFALO. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 4-bis nel testo che il Governo ci ha appena sottoposto.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 4-bis nella formulazione del Governo.

È approvato.

Art. 5.

1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per le sentenze che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di altri diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento».

In questo caso la sottocommissione si limita a proporre la soppressione della parola «altri», che ricorre prima delle parole: «diritti reali di godimento».

VISENTINI. È logico sopprimere tale parola perchè i diritti reali di godimento non equivalgono alla proprietà. A mio avviso però occorrerebbe anche un'altra modifica perchè, laddove è scritto «le sentenze», occorre dire «i provvedimenti». Molte volte, infatti, si tratta di decreti.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Sono senz'altro d'accordo.

VISENTINI. Vorrei poi far notare che alla penultima riga dell'articolo è rimasta l'espressione «di altro diritto reale di godimento». Anche qui a mio avviso la parola: «altro» andrebbe soppressa per lo stesso motivo di prima, ossia che la proprietà non è un diritto reale di godimento.

PRESIDENTE. Il senatore Visentini propone quindi di riscrivere nel modo seguente l'articolo 5:

Art. 5.

1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento».

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

«II-bis) Le sentenze che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa».

A tale articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è della sottocommissione e tende a sostituire le parole: «Le sentenze» con le altre: «I provvedimenti».

Il secondo è del senatore Visentini e tende ad aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

«2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile»;

b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione»;

c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma»;

d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione».

6.1

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dalla sottocommissione.

È approvato.

Prima di votare l'emendamento del collega Visentini, vorrei far notare che tale emendamento ha dei punti di contatto con il seguente articolo 6-bis proposto sempre dalla sottocommissione:

Art. 6-bis

«1. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il seguente comma:

“L'imposta è altresì dovuta dall'acquirente di proprietà o di diritti reali di godimento a seguito di provvedimento che ne accerti l'acquisto per usucapione”.

2. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il seguente comma:

“Nella ipotesi di acquisto per usucapione il valore iniziale è determinato con riguardo all'acquisto da parte del soggetto risultante in precedenza titolare della proprietà o del diritto reale di godimento. Ove l'atto di acquisto non risulti, si assume come valore iniziale quello venale della data in cui è iniziato a decorrere il termine dell'usucapione, salva l'applicazione del precedente terzo comma se tale data è anteriore di oltre un decennio all'entrata in vigore del presente decreto”.

VISENTINI. In sostanza con questo emendamento io propongo di regolare la stessa materia affrontata dai colleghi usando solo, se mi è consentito dirlo, un ordine maggiore. Io cioè intendo dire che

l'usucapione costituisce presupposto dell'INVIM, modificando l'articolo sull'INVIM, così che nelle novelle legislative ci sia maggiore chiarezza. Inoltre intendo stabilire il valore di partenza e quello di arrivo o chi deve presentare la dichiarazione, cioè le varie modalità esecutive, per chiarire tutto ciò che concerne l'ipotesi nuova che introduciamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Visentini aggiuntivo di un comma.

È approvato.

L'emendamento aggiuntivo dell'articolo 6-bis della sottocommissione risulta pertanto precluso.

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 6.

1. Nell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

«II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile»;

b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione»;

c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma»;

d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il valore globale dell'asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore complessivo attuale di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali a norma dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, fatte dal defunto agli eredi e legatari; il valore delle singole quote e dei singoli legati è maggiorato di un importo pari al valore attuale delle donazioni ai singoli eredi o legatari. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento»;

b) nell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

«Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22»;

c) nell'articolo 19 è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 7, l'imposta sulle successioni e donazioni pagata sulle donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari»;

d) nell'articolo 36, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eredi e i legatari che hanno ricevuto le donazioni devono presentare la dichiarazione della successione anche se hanno rinunciato all'eredità o al legato»;

e) nell'articolo 46 è aggiunto il seguente comma:

«L'erede o legatario che ha ricevuto donazioni dal defunto è obbligato, se ha rinunciato all'eredità o al legato, al pagamento dell'imposta corrispondente al valore complessivo delle donazioni stesse, determinato a norma del quarto comma dell'articolo 7».

La sottocommissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 7:

Art. 7.

«1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

“Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22”».

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al testo proposto dalla sottocommissione.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. È chiaro che con questa impostazione il valore complessivo dell'articolo presentato dal Governo viene ridotto largamente, nel senso cioè che questa presunzione di elusione che vi è nelle donazioni effettuate in determinate condizioni per eludere la norma relativa all'imposta di successione qui viene completamente eliminata. È chiaro, quindi, che si ricompone l'asse ereditario soltanto per questa parte specifica, e cioè con riferimento alla partecipazione in società di ogni tipo (e tale modifica, in fondo, corrisponde alla lettera *b*) dell'articolo 10 proposto dal Governo). Tutto il resto è eliminato. Ciò vuol dire che la sottocommissione non dà valore alcuno all'impostazione complessiva che tende ad eliminare una serie di atti che sono in corso e di cui in genere si dà conto in tutte le sedi e si riferisce solo a questo.

Mi permetterei pertanto di proporvi questo: il testo dell'emendamento in sé lo accetto perchè è una parte dell'articolo 10, però non accetterei questa eliminazione complessiva e quindi pregherei il Presidente, senza per questo vincolare nessuno, di mettere in votazione l'articolo complessivo e, qualora questo venga bocciato, di passare all'emendamento del relatore.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Quando abbiamo fatto questa proposta abbiamo considerato l'inopportunità, a proposito di alcuni articoli aggiuntivi, di modificare la struttura complessiva di una imposta o di un sistema impositivo, nel senso che noi abbiamo ritenuto che questo fosse (quello sopravvissuto) il tipico momento elusivo, che le altre presunte elusioni che si possono fare giocando fra le donazioni e le successioni coinvolgessero un tema di natura ordinamentale e sistematica da non risolvere attraverso un provvedimento antielusivo ma attraverso un apposito disegno di legge o in sede di testo unico.

Questa, onorevole Ministro, era la motivazione; non si voleva contrastare un disegno di razionalizzazione, ma si è ritenuto che questa non fosse la sede per affrontare tale problema bensì la sede per eliminare tutti i fenomeni distorsivi e chiaramente elusivi. Abbiamo

ritenuto che di tutte le ipotesi formulate dall'articolo 7 questa fosse quella che valeva la pena di conservare rinviando - anche perchè le disposizioni in materia di successioni sono abbastanza recenti - ad altra sede, ad altro momento, ad altre iniziative, quali quelle sul testo unico, la complessiva valutazione sulle possibili variazioni da apportare al sistema delle successioni e delle donazioni.

Insisto pertanto per l'accoglimento del testo proposto dalla sottocommissione.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Le motivazioni che presenta il relatore in qualche modo attutiscono il significato che può avere la modifica, nel senso cioè che non si nega la sua validità, solo che per ragioni di sistematica si rinvia altrove. Questo non toglie che il risultato finale, nella situazione attuale, sia quello di cui dobbiamo prendere atto.

Quindi io manterrei là posizione favorevole al testo del Governo ed il Presidente indicherà la procedura da seguire per la votazione.

GAROFALO. Signor Presidente, noi abbiamo fatto un emendamento che è chiaramente subordinato all'eventuale soppressione di una parte dell'articolo presentato dal Governo. Se rimanesse l'articolo presentato dal Governo, noi saremmo favorevoli a quella stesura.

PRESIDENTE. Proceduralmente devo far votare prima l'emendamento e poi il testo del Governo. Devo far presente che, in sede di relazione tecnica alla Commissione bilancio, l'articolo 7 del Governo nel complesso veniva stimato come un articolo che dava un gettito di due miliardi, che è cosa modesta.

Poichè nessun altro domanda di parlare dopo i chiarimenti che il relatore ha dato e che il Governo ha compreso, metto in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 proposto dalla sottocommissione.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 7.0.1 dei senatori Bertoldi, Brina, Garofalo, Cannata, Pollini e Vitale, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7-bis.

«1. Le aliquote fissate dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e sostituita da quella allegata alla legge 2 dicembre 1985, n. 576, ed ulteriormente sostituita da quella allegata alla legge 17 dicembre 1986, n. 880, sono aumentate di un terzo limitatamente alla determinazione dell'imposta sulle donazioni».

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Per gli stessi motivi esposti prima sono contrario a tale emendamento.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Condivido in questo caso il parere del relatore perchè ho molto riflettuto sulla questione, però avrei qualche preoccupazione di fare una equiparazione pura e semplice e pertanto anche questo andrebbe esaminato nell'ambito della revisione delle norme alle quali porremo mano quanto prima.

GAROFALO. A noi sembrava che questa potesse essere una soluzione di compromesso fra l'opposizione del relatore e della maggioranza al testo dell'articolo come era stato proposto e che questa potesse essere una misura (si può discutere il *quantum*) che non lasciasse scoperta completamente un'ipotesi che a noi sembrava meritevole di attenzione.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Avendo letto soltanto l'emendamento del relatore Beorchia e non anche questo, la mia mente si era indirizzata verso un emendamento del genere. Poi però ho pensato che fosse veramente affrettato in questa sede fare una modificazione di questo tipo perchè non saprei giudicare cosa comporta nella sistematica complessiva del rapporto dell'azione successiva.

Allora, se non facciamo la modifica di carattere generale ed aggiungiamo con chiarezza alla composizione dell'asse ereditario quello che è compreso nell'emendamento del relatore, anche questo aspetto lo rinvierei - come è stato già fatto per il testo del Governo - ad un riesame complessivo della materia.

GAROFALO. Signor Presidente, noi manteniamo l'emendamento, ma vorrei ricordare che questa è una ipotesi venuta fuori da una serie di audizioni ed era una ipotesi che poteva essere considerata definitiva e non transitoria. A noi sembrava una strada percorribile che poteva rispondere a certe obiezioni, perchè mi pare che quelle sollevate dal relatore erano soprattutto relative alla farraginosità del procedimento che era stato indicato nell'emendamento presentato dal Governo, e che quindi questa potesse essere una soluzione che in qualche modo poteva risolvere - lo ripeto - in modo definitivo la questione, elevando l'aliquota sulle donazioni e lasciandola come definitiva.

VISENTINI. Perchè sulle donazioni deve pagarsi di più?

GAROFALO. Come anticipo di successione.

VISENTINI. Chiunque ha diritto di donare.

CANDIOTO. Un padre che fa una donazione ai figli che cosa elude?

GAROFALO. Questo è solo un caso!

CANDIOTO. Si abbia il coraggio di scindere le donazioni e le successioni e si faccia una normativa solo per le donazioni, perchè così si viene a penalizzare una famiglia intera.

GAROFALO. Senatore Candioto, il meccanismo che proponeva il testo presentato dal Governo era quello del coacervo e del valore attuale. Però mi pare che non vi sia alcuna disponibilità ad accogliere questo meccanismo, anche per le ragioni che il relatore ha qui esposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-bis, proposto dal senatore Bertoldi e da altri senatori, su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;».

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

Il relatore ha proposto la soppressione del comma 2.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. In sostanza, con il comma 2 - ne abbiamo parlato anche ieri sera nella 5^a Commissione - si dà retroattività alla norma e quindi si va ad incidere su contenziosi in atto, mentre è senz'altro condivisibile e non può essere altrimenti, affinché finisca questo periodo di incertezza, la prima parte dell'articolo 8.

Sulla seconda parte di questo articolo, mi rimetto alla valutazione che faranno sia il Governo che i colleghi della Commissione, ma a me è parso eccessivo che una delle parti del contenzioso, tuttora esistente e che dovrebbe seguire il suo naturale andamento, stabilisca chi deve vincere la causa.

GAROFALO. Ma questa disposizione è interpretativa.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. È interpretativa da questo punto in poi. Visto che ci sono state decisioni favorevoli e contrarie, a me è parso che si vuole realizzare una pari condizione fra tutti, lasciando che le cose seguano la propria strada soprattutto in materia di contenziosi.

Per il resto, si tratta di un emendamento che ho presentato per spirito di giustizia; se voi ritenete che non debba essere accolto mi rimetto alla Commissione.

Lo spirito di giustizia di cui ho parlato è che una delle parti di un processo non può avere il potere di decidere *ex lege* la sorte della controversia in senso a lei favorevole.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. L'osservazione che noi abbiamo fatto è problematica. La soppressione del comma 2 rispetto ad una serie di controversie determinerà l'interpretazione che anteriormente all'entrata in vigore del testo unico era consentita la divisione del reddito tra i coniugi, e via dicendo.

Quindi, la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 favorirebbe l'interpretazione in senso contrario per il periodo precedente al testo unico. Quindi, l'emendamento non lascia impregiudicata la situazione, ma favorisce l'interpretazione contraria a quella che noi definiamo nel comma 1 di questo articolo.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato. Mi interessava far constatare che ero mosso da un puro spirito di giustizia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

1. Nell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite con le seguenti: «la differenza può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è della sottocommissione e tende ad aggiungere il seguente comma:

«Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui ai successivi articolo 11 e 19».

Il secondo è del senatore Visentini e tende ad aggiungere, dopo le parole: «può essere computata in diminuzione del reddito complessivo», l'altra: «netto».

Vorrei chiedere al senatore Visentini un chiarimento circa la sua proposta di aggiungere la parola: «netto». Anche in sede di Commissione bilancio ci hanno domandato che cosa voleva significare l'aggiunta di questa parola, perchè normalmente si parla di reddito complessivo e di reddito imponibile. Il «netto» concerne una nuova classificazione di reddito?

VISENTINI. L'attuale non è ancora imponibile, perchè va diminuito di quello che è il riporto della perdita, e quindi non si può parlare di imponibile, perchè imponibile lo diventa dopo. Questo è il motivo.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Se non sbaglio qui ci si riferisce in particolare alle deduzioni.

VISENTINI. Certo, perchè dopo le deduzioni si ha un reddito netto.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Discutendo tale questione con gli uffici tecnici, io avevo chiara l'esposizione fatta dal senatore Visentini l'altro giorno, però gli uffici mi dicono che l'emendamento prevede la riduzione delle perdite e parrebbe introdursi un mutamento sistematico che poi può influire sul concetto di definizione del reddito, il quale avrebbe un valore che va al di là della semplice e pura applicazione che noi facciamo in questo caso della determinazione delle fusioni.

VISENTINI. Il mio è un emendamento chiarificatore.

TRIGLIA. Questa espressione del reddito «netto» è già stata utilizzata in altre disposizioni?

VISENTINI. Mi pare di sì.

PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni fiscali si parla di reddito complessivo imponibile.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. La preoccupazione che sta a monte dell'emendamento presentato dal collega Visentini non è superata con l'ultima parte dell'articolo 9.

GAROFALO. Si tratta della compensazione con l'imposta?

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Sì.

VISENTINI. Il testo scritto dalla sottocommissione mette in piedi un congegno complicatissimo. Come ho cercato di spiegare l'altra volta, la discussione non verte sul merito ma sul modo di applicazione. Quello che si vuole è che il momento del riporto della perdita non venga scelto dal contribuente, il quale potrebbe decidere di rinviarlo in un anno in cui pensa di avere dei redditi più alti e quindi godere di una deduzione, di un riporto di perdita che va a diminuire aliquote d'imposta più

elevate. In questo modo gli viene impedito di scegliere e lo si obbliga a farlo subito fin dal primo anno. Poi però ci si preoccupa che questo possa togliergli le deduzioni a cui ha diritto e anche le detrazioni e i crediti d'imposta. Il congegno è però molto complicato, mentre tutto potrebbe essere chiarito parlando di «reddito complessivo netto», adottando cioè il mio emendamento. Per quanto riguarda i crediti d'imposta, il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso che comunque si rinvierà. Per quanto invece riguarda le detrazioni, in questa sede possiamo esplicitare che l'interpretazione da dare è questa, ossia che il contribuente comunque non è obbligato a riportare perdite se ciò comporta la perdita delle detrazioni fisse di imposta. In questo spirito allora possiamo anche non aggiungere come da me proposto il termine «netto». Occorre però precisare affinché rimanga agli atti che, sebbene non precisiamo «netto», il riporto della perdita avviene per quella cifra in cui c'è capienza dopo che si è proceduto alle deduzioni d'imposta.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Sì, d'accordo.

PRESIDENTE. Certo.

VISENTINI. Quindi evitiamo di aggiungere la parola: «netto» che potrebbe dar luogo a complicazioni e facciamo sì che risulti dagli atti che il relatore, il Ministro, il proponente e tutti intendono che il riporto della perdita non deve andare oltre le deduzioni, nonchè che tale riporto avviene dopo di esse e non prima. Se poi il contribuente ha detrazioni fisse d'imposta, non abbiamo bisogno di inserire tutta questa complicazione perchè in quel caso può regolare il riporto della perdita in modo da non perdere tali detrazioni fisse. È questo lo scopo della norma, che si attua molto meglio con un intervento ministeriale piuttosto che con una norma legislativa. Ritiro quindi l'emendamento e ringrazio il Ministro per il suo intervento.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ritengo senz'altro, senatore Visentini, che la sua proposta possa rivelarsi opportuna.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento proposto dalla sottocommissione potrebbe allora essere ritirato, approvando in sostanza il testo del Governo.

VISENTINI. Sì, con questo chiarimento che il Governo darà in sede amministrativa.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Il Governo conviene su questo?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sì, convengo sulla proposta dell'onorevole Visentini.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Ritiro, a nome della sottocommissione, l'emendamento da essa formulato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9 nell'originario testo proposto dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

1. Nell'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società ivi residenti, tranne le azioni circolanti all'estero».

A tale articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è della sottocommissione e tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 10.

«1. Tra i redditi diversi previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano comprese le plusvalenze derivanti da cessione di quota di società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato e di altre partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5 dello stesso testo unico».

Il secondo è del senatore Visentini e tende ugualmente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 10.

«1. Nell'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: “. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;”».

Al testo proposto dalla sottocommissione inoltre è stato presentato dai senatori Garofalo, Bertoldi, Brina, Pollini, Vitale e Cannata un subemendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «si considerano comprese le plusvalenze derivanti da cessione», l'altra: «anche».

VISENTINI. Con il mio emendamento non intendo proporre modifiche di sostanza ma semplicemente suggerire una formula più semplice e a mio avviso più chiara. Dicendo infatti: «si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti» possiamo derivarne tutte le conseguenze dell'articolo 81 del testo unico, le plusvalenze, eccetera.

PRESIDENTE. A questo punto qualcuno si chiede dove finiscono le società per azioni e dove iniziano le società semplici.

VISENTINI. Le società semplici le lascerei stare. Se ci occupiamo di queste, così localizzate, non ne usciremo più. Per le prime invece le azioni, se circolano all'estero, hanno ritenute del 30 per cento per i dividendi a titoli d'imposta. Il problema riguarda le società diverse da quelle rappresentate da certificati azionari (quelle per azioni e in accomandita per azioni), riguarda cioè le società qui menzionate ossia le società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice. È pericoloso invece andare a toccare la materia concernente la circolazione dei titoli azionari.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Io sarei dell'opinione, onorevole Ministro, di sostituire il testo del Governo anziché con il testo della sottocommissione con quello proposto dal senatore Visentini.

VISENTINI. Infatti questa è la proposta, perchè i miei emendamenti si riferiscono sempre al testo del Governo, non a quello della sottocommissione.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Senatore Visentini, in merito al quesito posto ieri nella Commissione bilancio circa la sorte che può toccare in seguito a questa aggiunta alle società per azioni, quindi ai titoli azionari, credo che si possa dire che, restando essi validi ed essendo questa una aggiunta, tutta la normativa non è pregiudicata.

VISENTINI. Si considerano sempre nel territorio dello Stato le partecipazioni in società di persone o a responsabilità limitata aventi sede nel territorio dello Stato, con tutte le conseguenze delle norme successive e ferma rimanendo la disciplina attuale delle società per azioni.

PRESIDENTE. Per spiegare meglio il quesito che ci è stato posto dalla Commissione bilancio, se non riferisco male, l'obiezione era questa: l'articolo 20 del testo unico è intitolato «Applicazione dell'imposta ai non residenti». Tale articolo dice: «Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: f) i redditi diversi di cui al capo VII derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato...». Vale a dire che questo è riferito ad un'attività svolta che produce reddito mentre l'emendamento parla di possesso di quote in una società semplice e in accomandita, eccetera. Perchè escludere il possesso di quote di società per azioni e limitarlo a quello delle società a responsabilità limitata, in nome

collettivo ed in accomandita? Infatti si parla di attività svolte, non di possesso di partecipazioni.

VISENTINI. Infatti il mio emendamento non parla di possesso, ma riporta alla localizzazione in Italia di queste società e considera che le relative quote di partecipazione sono sempre residenti in Italia. Per le società per azioni non occorre dire niente di più di quello che avviene attualmente perchè, se le azioni circolano all'estero, quello che avviene all'estero non può interessarci; se le azioni circolano in Italia interessa l'Italia. Quindi è proprio per evitare cose inutili.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. C'è una normativa che non viene toccata e non è delimitata da questo.

VISENTINI. Anche questo è un modo per chiarire, non c'è niente che riguardi il merito.

FAVILLA. Signor Presidente, a me sembra che per questa formulazione, che io condivido e che è molto chiara, non sia vero quello che sostiene la 5^a Commissione, cioè che l'articolo 10 comporta un rilevante minor gettito, valutabile in centinaia di miliardi.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Hanno sbagliato, si riferivano all'articolo 11.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Visentini, sostitutivo dell'articolo 10.

È approvato.

Restano pertanto preclusi l'emendamento della sottocommissione e il subemendamento dei senatori Garofalo ed altri.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

1. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «con avanzi di fusione,».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è della sottocommissione e tende a sostituire tale articolo con il seguente:

Art. 11.

«1. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole: «con avanzi di fusione,» sono sostituite con le seguenti: «con avanzi di fusione nelle ipotesi diverse da quelle previste dal successivo articolo 123, comma 4, secondo periodo,».

Il secondo è dei senatori Brina, Bertoldi, Cannata, Garofalo, Vitale e Pollini e tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 11.

«1. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

“1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di avanzi di fusione non costituiscono reddito fino a concorrenza del capitale e dei fondi di cui al periodo precedente esistenti nel bilancio della società estinta per effetto della fusione”».

11.1

Il terzo è del senatore Visentini e tende anch'esso a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 11.

«1. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “con avanzi di fusione” sono sostituite dalle seguenti: “con avanzi di fusione per la parte corrispondente alle riserve e altri fondi iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate costituiti con utili che hanno concorso a formare il reddito di queste”».

11.2

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Anche per l'articolo 11 preferirei il testo proposto dal senatore Visentini.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore.

GAROFALO. Noi avevamo proposto, signor Presidente, un altro testo dell'articolo 11 che ci sembra più chiaro. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Visentini, se egli potesse fornirci una spiegazione ad una nostra obiezione che gli ho fatto conoscere attraverso un appunto, gliene saremmo grati.

VISENTINI. Qui ci troviamo dinanzi ad una materia difficile, signor Presidente, su questo non c'è alcun dubbio ed è anche abbastanza opinabile per quanto riguarda questa parte. Infatti cosa ci dice il primo comma dell'articolo 44 che è quello che andiamo a toccare? Che determinate entità non sono reddito, vale a dire che - leggo testualmente l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - «1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote». Perché? Perché i sovrapprezzi sono un conferimento che il socio ha dato, non un utile o un profitto che la società abbia realizzato e quindi si restituisce ai soci quello che i soci stessi hanno dato. Poi l'articolo prosegue «con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote», che è la stessa cosa perché è una forma di conferimento che il socio fa per avere lo stesso dividendo, e poi dice «con avanzi di fusione, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale...».

Il concetto della norma è che non è reddito per il socio, anche nel momento in cui viene distribuito, quello che i soci stessi hanno conferito. Dove sta quello che si può criticare in questo? È che possono non coincidere gli stessi soggetti. Si può cioè verificare che una società che ha già ventimila azionisti fa un aumento di capitale con dei sovrapprezzi con azionisti nuovi che conferiscono il sovrapprezzo e che escluda il diritto di opzione proprio per collocare presso terzi l'aumento di capitale imponendo il sovrapprezzo secondo i valori di borsa degli ultimi sei mesi, se è quotata in borsa.

Dopodiché distribuisce i sovrapprezzi a tutti gli azionisti e quindi se ne avvantaggiano sia coloro che li hanno conferiti, sia quelli che non li hanno conferiti perché erano già soci in precedenza.

Allora, qualcuno diceva che in questo caso per loro ciò rappresenterebbe un reddito o un utile. La visione giusta, ritengo - anche perché l'ho riscritta e introdotta nel testo unico - è fare riferimento al fatto oggettivo e non al fatto soggettivo, per cui si tratta di un conferimento e non di un utile realizzato dalla società. Quindi, quando essa lo distribuisce, a chiunque vada - vecchio o nuovo azionista - oggettivamente non è reddito.

Chiedo scusa di questa premessa, ma l'ho ritenuta indispensabile perché la cosa diventa in un certo senso ancora più opinabile per gli avanzi di fusione: per la società che li riceve non costituiscono un reddito che ha realizzato; vi somigliano nell'ambito e nei limiti in cui la fusione possa essere assimilata ad un conferimento, ma hanno la stessa natura di quest'ultimo. In altre parole, nell'ipotesi di una società che assorbe un'altra società - ipotesi di fusione per incorporazione - o di una nuova società risultante da due o più società che si fondono, questi avanzi o saldi di fusione non rappresentano un reddito da essa realizzato, ma un conferimento - chiamiamolo così impropriamente, perché sappiamo che la fusione non è un conferimento - aggiuntivo di un patrimonio che oggettivamente non costituisce un suo reddito.

Di qui la ragione per cui è stato assimilato; dopo di che è vero che si può dire che esso può andare agli azionisti che non hanno conferito nulla e anche agli stessi azionisti della vecchia società, che se avessero

avuto distribuite quelle riserve avrebbero pagato su quel reddito una imposta, ma nel momento in cui è avvenuta la fusione questo è diventato patrimonio simile ai sovrapprezzi.

Tutto ciò può essere abbastanza opinabile. Allora, una soluzione intermedia o equitativa è che o si accede alla soluzione governativa – e io, se il Governo insiste, ritiro l'emendamento e voto a favore del testo presentato dall'Esecutivo, il quale è abbastanza chiaro perchè parla di tutti gli avanzi di fusione – oppure si dice che quando si distribuisce qualche cosa che ha già pagato le imposte, essa deve essere considerata già patrimonializzata a quei fini, mentre quando si tratta di un qualche cosa che non ha pagato alcuna imposta, allora diventa tassabile a carico dei soci, salvo i debiti di imposta o i conguagli che deve la società.

Non so se sono stato troppo complicato, ma non c'è dubbio che la cosa è molto opinabile, perchè questa patrimonializzazione che avviene in sede di fusione può non accettarsi, perchè – e chiudo veramente il mio intervento – il fatto oggettivo riguarda la società, che ha avuto questa entrata, ma i fatti soggettivi dei singoli soci fanno perdere di vista tutto l'insieme, perchè gli stessi sovrapprezzi possono andare anche a quel socio che non li ha conferiti.

Pertanto mi rimetto completamente al Governo su tale argomento.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. La mia risposta, dopo aver studiato tale questione, è che l'emendamento presentato dal senatore Visentini, corrispondendo al principio elementare «non ti tassa due volte», che poi è stato spiegato adesso da lui stesso, precisa un concetto che ha fondamento nel nostro sistema. Il modo in cui si realizza tutto ciò dà adito a qualche difficoltà, però se l'emendamento governativo dovesse dare l'impressione che noi stiamo andando contro questo principio di fondo, allora preferiremmo l'emendamento presentato dal senatore Visentini in quanto mantiene questa linea.

GAROFALO. A me pare invece che, proprio per il ragionamento svolto dal senatore Visentini, ci è stato chiarito che non esiste questo fatto della doppia tassazione.

VISENTINI. No, perchè sono due soggetti diversi: da una parte la società, dall'altra l'azionista.

GAROFALO. Esatto; a me pare che la cosa migliore sia lasciare il testo del Governo così come è al nostro esame, perchè esso prescrive una norma generale, rimanendo ferma la possibilità di andare a vedere poi nel merito quale è l'avanzo di fusione.

In alternativa, noi proponiamo il testo contenuto nel nostro emendamento 11.1.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Chiedo al senatore Visentini il motivo che aveva ispirato il suo emendamento tendente ad evitare la doppia tassazione; in ogni caso anche con il testo proposto dal Governo la si eviterebbe.

VISENTINI. Il mio emendamento non ha lo scopo di evitare la doppia tassazione, perchè la società non ha pagato. Esso riguarda

sempre l'ipotesi secondo la quale: «Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci».

Quindi, bisogna vedere ciò che il socio riceve in sede di ripartizione, perchè se la società ha pagato la sua imposta e ripartisce questi beni, qualora noi li considerassimo soggetti di imposta a carico del socio, lui pagherebbe ma per credito d'imposta. Lo strumento che evita la duplicazione dell'imposizione tra la società e il socio è il credito d'imposta, ma la società non paga due volte.

Si tratta di una soluzione in un certo senso intermedia ed equitativa in una materia difficile e molto opinabile. Non credo che poi abbia grande importanza quanto detto dalla 5^a Commissione permanente, perchè nella mia esperienza non ho mai visto alcuna distribuzione di saldi di fusione.

Quindi, mi rimetto al Governo.

FAVILLA. Questa materia è assai complessa; oltre ai due casi che sono stati citati ve ne potrebbe essere anche un terzo in cui non pare giusta la tassazione: è il caso della incorporazione in cui cessa una delle due società e al vecchio azionista viene attribuita una nuova azione. Il conguaglio in denaro agli azionisti potrebbe derivare dal minor valore che potrebbe avere la nuova partecipazione rispetto a quella posseduta precedentemente.

Tale situazione potrebbe essere risolta da una disposizione impartita dal Ministero delle finanze, in cui si dovrebbe individuare il caso di una reale plusvalenza oppure di un reddito che non sono stati tassati, per sottoporli a tassazione. In altre parole, anzichè ricorrere ad una disciplina per legge che avrebbe un carattere di rigidità, si potrebbe attribuire al Ministero delle finanze il compito di regolamentare la materia.

VISENTINI. Qui ci vuole un chiarimento legislativo. Se la legge dice che non sono tassabili gli avanzi di fusione se distribuiti, non c'è istruzione ministeriale che tenga: non si tassano! Se si devono tassare bisogna che ciò venga detto esplicitamente dalla legge; comunque, in sede di fusione non sono ammessi conguagli. La cosa è molto dubbia.

LEONARDI. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Visentini perchè mi sembra che esso lasci intravedere una possibilità che nel testo governativo è troppo riduttiva.

CAVAZZUTI. Ritengo che la soluzione equitativa proposta dal senatore Visentini sia la più saggia.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Concordo anch'io sulla ipotesi prospettata dal collega Visentini.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Visentini, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

È approvato.

A seguito di tale votazione restano preclusi gli emendamenti 11.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, e il testo proposto dalla sottocommissione.

Passiamo ora all'esame del seguente articolo aggiuntivo 11-bis proposto dalla sottocommissione:

Art. 11-bis.

«Per i fabbricati concessi in uso a dipendenti il costo specifico di cui all'articolo 8, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va determinato sulla base del valore di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni».

LEONARDI. Non condivido il fatto che tale norma sia inserita a questo punto.

PRESIDENTE. Se si renderà necessario in sede di coordinamento potremo spostarla.

VISENTINI. Io sono contrario a questo emendamento per ragioni di merito, di principio e anche in considerazione di una applicazione pratica che mi pare estremamente difficile. Ho già spiegato il perchè di questa mia convinzione ma, se lo ritenete opportuno, non ho difficoltà a ripetermi.

A me sembra che nel testo unico delle imposte sui redditi si sia riusciti a spiegare chiaramente ciò che è o non è tassabile in modo tale che non si pensi di tassare i panettoni natalizi o le focacce pasquali o la piccola donazione che l'impresa fa in occasione del matrimonio della figlia di un dipendente, quei piccoli doni cioè che qualcuno ritiene paternalistici ma che per il dipendente rivestono un certo valore. Al comma terzo dell'articolo 48 di tale testo si è stabilito che: «I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro». Ciò significa che se la FIAT decidesse di regalare ai suoi dipendenti con 20 anni di lavoro un'automobile, ciò che entra a comporre il reddito del dipendente che riceve l'automobile non è il prezzo di listino dell'automobile stessa bensì il costo specifico - termine su cui ho riflettuto molto - sostenuto dall'impresa che dà questa forma di compenso straordinario. Mi pare che questo sia un principio importante che certo non trova riscontro solo nella FIAT, ma anche in altri settori, ad esempio, in quello tessile nel quale mi si dice che è abbastanza frequente dare delle stoffe ai propri dipendenti o altro gratuitamente.

Nel caso che ci riguarda, considerando tra i redditi il valore locativo o l'equo canone dell'immobile dato in abitazione senza corrispettivo al dipendente, si va a violare il principio che ricordavo prima. Diverso sarebbe invece il discorso se l'azienda prendesse essa stessa in affitto l'immobile da cedere al suo dipendente; in questo caso il costo specifico

sarebbe costituito dall'affitto che l'azienda paga, ma se l'immobile è di proprietà dell'azienda il costo specifico sarà costituito dalle spese di manutenzione che essa affronta e niente di più. A mio parere noi non dovremmo modificare tale principio perchè non possiamo determinarne le conseguenze. Pensiamo a cosa potrebbe accadere riguardo al problema degli interessi sui prestiti di favore che le aziende fanno. In questo caso, ad esempio, si aprirebbe una strada in una materia che a mio avviso non va toccata e che anzi è bene in un certo senso incoraggiare. Non è allora certo il caso di tassare la presunta differenza tra gli interessi che l'azienda avrebbe potuto ricavare da un prestito a terzi e ciò che è l'interesse di favore chiesto al dipendente. Eventualmente anche in questo caso si potrà valutare il costo specifico.

C'è poi una questione pratica. Mi sono ampiamente soffermato su tale aspetto in una precedente seduta, desidero ripetere però che questa norma toccherebbe molti dipendenti dello Stato, i prefetti soprattutto, che si trovano ad avere immobili di grande valore. In proposito, quando il 13 dicembre scorso affrontammo la materia, io citai il caso del prefetto di Treviso che alloggia nell'immobile destinato in precedenza prima al podestà veneziano e poi a quello austriaco e dove anche i piemontesi, quando sono venuti a «manipolare» le nostre città, hanno insediato il prefetto. Il prefetto allora che si trova a disporre di un immobile di così grande valore ai fini dell'equo canone, se la norma proposta venisse accettata, supplicherebbe di essere spostato in un piccolo appartamento in affitto e lo stesso discorso vale anche per molti comandanti militari. La norma dunque mi sembra altamente iniqua e lo è a maggior ragione se si pensa che tali palazzi richiedono ingenti spese di manutenzione e un adeguato personale di servizio.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Non credo però che siano ricompresi anch'essi nella norma.

VISENTINI. No, qua non c'è niente che li esclude.

Infine, desidero fare un'ulteriore considerazione di ordine pratico e ricordarvi che l'equo canone non è applicato nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Anche in questo caso mi trovo costretto a ripetere l'esempio che portai l'altra volta. La città di Ivrea, con 30.000 abitanti, è unita da un grande viale al comune di Banchette che ha 2.500 abitanti e ad un altro comune che ne ha 3.000, e sono poi proprio questi due comuni più piccoli i luoghi dove si vive meglio.

Allora basterebbe mettere a disposizione una villa in uno di questi due comuni e non si saprebbe più come applicare questo provvedimento.

Tutto ciò premesso, chiedendo scusa se ho impiegato qualche minuto in più, io mi dichiaro contrario a questa norma.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. La norma nasceva da una preoccupazione, quella di non incidere eccessivamente su determinate situazioni e quindi di non favorire per altro verso altre situazioni.

Le obiezioni mosse dal senatore Visentini non sono certamente da sottovalutare, anzi siccome si tratta di una proposta della sottocommissione mi rimetto alla Commissione ed al Governo.

CAVAZZUTI. L'osservazione rilevante è che l'equo canone non è esteso a tutti i comuni e quindi io trovo singolare questo incentivo ad andare in piccoli comuni o in comuni di vacanza per farsi destinare in uso la villetta per le vacanze. Onestamente mi sembra una iniquità della norma che mi inviterebbe a proporla il ritiro.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a nome della sottocommissione ritiro l'emendamento 11-bis.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

1. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata, a un solo automezzo per ciascun associato»;

b) nel comma 5 sono soppresse le parole: «e le spese di rappresentanza»; le parole: «3 per cento» sono sostituite con le parole: «2 per cento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di rappresentanza, pubblicità e propaganda sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è della sottocommissione e tende a sostituire la lettera a) con la seguente:

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e

manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, primo comma, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio».

La sottocommissione propone altresì di sopprimere la lettera *b*).

Il secondo è del senatore Beorchia e tende ad aggiungere, prima della lettera *a*), la seguente:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a sette anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;».

12.1

Il terzo e il quarto sono dei senatori Bertoldi, Brina, Garofalo, Pollini, Cannata e Vitale e tendono, rispettivamente a sopprimere, alla lettera *b*), le parole: «pubblicità e propaganda» e ad aggiungere, alla lettera *b*), dopo le parole: «a titolo gratuito» le altre: «se di costo unitario superiore a lire 40.000 e sempre che rechino con stampigliatura indelebile un messaggio pubblicitario anche sotto forma del marchio dell'azienda utente;».

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 12.1 che ha soltanto lo scopo di estendere ai lavoratori autonomi la disciplina già prevista per le imprese. Stranamente era rimasta fuori dalla previsione per i lavoratori autonomi la disciplina per il *leasing* immobiliare e quindi con il mio emendamento voglio chiarire che anche i lavoratori autonomi sono soggetti a tali limiti nella deduzione dei canoni di locazione finanziaria. Questo è un aumento di gettito: diversamente il lavoratore autonomo che fa un *leasing* immobiliare, può dedurre come e quando gli pare, magari in un anno solo anziché in sette.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ma si tratta della locazione in genere o della locazione per i beni strumentali?

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Per i beni strumentali, è evidente.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. E questo da dove si deduce, nella norma?

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Tutto il sistema del *leasing* è funzionale e finalizzato all'attività professionale. Non si può dire che

un professionista non può avere più di una vettura, ne può avere anche cinque o sei ma la deduzione la farà per una sola.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Il trattamento particolare si applica ad una soltanto. Qui però è locazione di immobili, non ci deve essere equivoco.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. L'equivoco c'è comunque perchè in questo momento non c'è nessuna disposizione che impedisca al lavoratore autonomo di acquistare in *leasing* un immobile da destinare al proprio studio professionale e non c'è nessuna disposizione che limiti, così come per l'impresa, il periodo di ammortamento. Come per l'impresa, per il lavoratore autonomo introduciamo un limite di durata del contratto; il lavoratore autonomo non può fare un contratto di *leasing* di due anni per acquistare il proprio studio professionale, lo deve fare almeno di sette anni se vuole dedurre i canoni di locazione finanziaria.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Io pongo due problemi. Uno riguarda il fatto che questa disciplina, che consente la deduzione a determinate condizioni estesa al lavoratore autonomo, concerne l'immobile destinato all'esercizio della sua attività.

PRESIDENTE. Infatti, l'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, parla dei beni strumentali per l'esercizio della professione e li descrive. Questa sarebbe una aggiunta a quel comma.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Accetto comunque di integrare l'emendamento che pertanto ora è il seguente:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili, strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a sette anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano».

12.1

GAROFALO. Signor Presidente, a mio avviso dalla lettura del secondo comma dell'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 si supporrebbe che non è ammessa la deduzione per i beni immobili.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Sì, perchè sono strumentali anche quelli. Ad esempio, lo studio del professionista o il negozio del commerciante sono beni immobili strumentali. Adesso un commerciante, un professionista, un artigiano prendono un immobile in locazione finanziaria e deducono i canoni. Comunque si produce un gettito.

GAROFALO. Bisogna vedere se è opportuno andare in questa direzione oppure se è meglio andare nella direzione in cui si esclude la deducibilità della locazione finanziaria per i beni immobili.

PRESIDENTE. La 5^a Commissione ha dato parere negativo su questo emendamento perchè sostiene che riduce le entrate, ma evidentemente c'è un malinteso perchè l'emendamento produce gettito.

GAROFALO. Ma al comma 3 dell'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 si dice che: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale», quindi considera gli immobili anche beni strumentali.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Questo è un problema, ma qui ne stiamo affrontando un altro. Abbiamo chiarito che inserendo questa norma nel sistema ci si riferisce a beni destinati all'esercizio dell'arte o professione, cioè a beni strumentali. A questo punto il discorso è più ampio e investe anche altri articoli, tra cui l'articolo 17, e i relativi emendamenti. Se si prevede un lasso temporale di sette anni, allora dobbiamo vedere qual è il criterio che adoperiamo anche per altri contratti. Quindi, vi sono tre proposte: una del Governo che, essendo basata su di un calcolo, è quella che per effetto finale io manterrei, anche se le riconosco una certa complicazione; poi vi è la proposta di un periodo fisso di sette anni avanzata dal relatore; infine, vi è l'emendamento presentato dal senatore Visentini che avanza l'ipotesi dei dieci anni.

Allora, è qui che dobbiamo operare una scelta che verrà poi riportata negli altri articoli.

VISENTINI. Dieci anni per gli immobili e due terzi per i beni mobili.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Devo dire che anche dal punto di vista del gettito, la formula del Governo a proposito degli immobili è preferibile, anche se - lo riconosco - è complicata. Se vogliamo passare alla definizione di un periodo fisso, allora tra la posizione della sottocommissione e quella del Governo penso che ci potremmo attestare su quella avanzata dal senatore Visentini. Mi pare che prevedere sette anni sia alquanto riduttivo.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Tra lo stabilire dieci anni, oppure undici non c'è una gran differenza!

GAROFALO. Noi avevamo presentato un emendamento più radicale, ma ci sembra che la proposta del senatore Visentini possa essere accettata e rappresentare una valida mediazione.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Io sostengo la proposta che è stata da me avanzata, perchè questa è una norma, a mio avviso, di

grande pregiudizio agli investimenti per ciò che si è sentito dire da parte di vari imprenditori.

Allora, la soluzione che noi avevamo individuato dei sette anni ci pareva abbastanza equa.

L'emendamento 12.1, che prevede l'estensione ai professionisti e ai lavoratori autonomi della disciplina già stabilita in questo sistema per la impresa, ha lo scopo di compensare in qualche maniera la perdita di gettito derivante dalla scelta da noi fatta con l'articolo 17 e che rispetto alle previsioni sussiste ancora, malgrado la compensazione fatta dall'emendamento 12.1. Io difendo il testo predisposto dalla sottocommissione.

PRESIDENTE. Quel testo potrebbe essere chiarito meglio.

VISENTINI. Noi dobbiamo stabilire il periodo connesso con l'articolo 17.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. All'articolo 17 è individuato esattamente il limite temporale dei sette anni, se si tratta di beni immobili, esclusivamente ove il soggetto utilizzatore sia un'impresa, che poi corrisponde alla precisazione che facciamo in questo articolo; è la stessa cosa se tale questione la discutiamo ora oppure quando esamineremo l'articolo 17, almeno per quanto riguarda gli immobili.

VISENTINI. In merito all'articolo 17, che poi avrà un suo riflesso sull'articolo 12 per quanto riguarda gli immobili, mi permetto di insistere, perchè la questione dei sette anni è una specie di finzione e poi non ci credo mai alla storia degli investimenti: queste sono cose che si raccontano a chi vuole crederci, perchè gli investimenti si fanno egualmente!

Quando esamineremo l'articolo 17 insisterò abbastanza vivacemente sul limite temporale dei dieci anni, altrimenti faremo delle cose che sono delle mere finzioni.

Certo, pressioni ce ne sono state, nonchè gente che ha protestato, ma io propongo la durata del contratto non inferiore a dieci anni per i beni immobili e due terzi del periodo di ammortamento per i beni mobili.

Ringrazio il Governo che in via subordinata alla sua impostazione potrebbe accettare tale proposta.

GAROFALO. Anche noi diciamo che la proposta avanzata dal senatore Visentini è praticabile. Infatti, la previsione dei sette anni per un bene immobile che ha trent'anni di ammortamento è una finzione!

DE CINQUE. Apprezzo molto le ragioni che sono state addotte dal senatore Visentini, però nel corso delle consultazioni da noi fatte in maniera abbastanza serrata durante i lavori della sottocommissione sono state manifestate alcune preoccupazioni. Ora non credo che esse siano soltanto ispirate da motivi particolari o da considerazioni di bottega da parte delle varie associazioni che abbiamo ascoltato; si teme

che con questo aumento dei limiti minimi di durata del contratto sia per gli immobili che per i beni mobili strumentali possa derivare qualche pericolo per l'introduzione e la diffusione nella nostra economia di uno strumento che come il *leasing* - non ho bisogno di ricordarlo alla Commissione - ha ormai assunto una certa importanza non soltanto in una particolare regione, ma in tante altre zone.

Mi pare, infatti, che anche nella legislazione a favore del Mezzogiorno siano previste determinate agevolazioni proprio per l'acquisizione di immobili strumentali da parte delle medie e piccole industrie e dell'artigianato. Andando a modificare questa disciplina in senso peggiorativo, andiamo a porre una norma di sfavore che non rende più l'opzione tra *leasing*, vendita rateale o altro fiscalmente neutra, ma si ipotizza una situazione di minor favore rispetto all'uso del *leasing*.

Chiedo allora se l'aumento a due terzi e a dieci anni che è stato proposto - faccio appello al riguardo alla competenza, alla preparazione e sensibilità del senatore Visentini - non costituisca un peggioramento di queste condizioni. Mi chiedo cioè se non si corra il rischio di pregiudicare questo istituto che invece, a mio avviso, serve a diffondere l'acquisto di macchinari soprattutto nelle aziende del Mezzogiorno, e di ciò mi ha convinto la personale esperienza che ho vissuto nella mia regione in cui attraverso l'opera della FIME, un istituto di carattere pubblicistico, tali acquisizioni si stanno diffondendo.

Ciò detto, mi dichiaro allora favorevole al testo proposto dalla sottocommissione e contrario all'emendamento del collega Visentini.

VISENTINI. Se mi è consentito vorrei aggiungere ancora qualcosa.

Vedendo diffondersi certi fenomeni e determinati istituti dobbiamo chiederci quanto questi si diffondano per effettive esigenze obiettive, cioè per i servizi che rendono, e quanto invece si diffondano grazie a privilegi fiscali o a forme di evasione o elusione di imposta. Alcuni fenomeni, infatti, crescono perchè godono di trattamenti fiscali eccezionalmente e ingiustamente favorevoli i quali determinano, appunto, elusioni, evasioni, eccetera. Nel 1983, mi rivolgo ai colleghi che in quel periodo facevano già parte della Commissione, ci siamo trovati ad affrontare il fenomeno dei titoli atipici allora molto di moda. Quando, anche grazie al mio contributo, che tanti vituperi mi ha procurato, la norma fiscale che li riguarda è stata fortunatamente e opportunamente corretta ci si è accorti che la diffusione di tali titoli non era dovuta assolutamente al merito dello strumento, del tutto anomalo e che ha portato i guai che tutti conosciamo, bensì ai trattamenti fiscali assolutamente inaccettabili di cui godeva i quali, appena corretti per delle cifre minime, hanno rivelato che di per sè lo strumento non reggeva. Non è allora la diffusione dello strumento che può farci valutare il fenomeno, occorre invece vedere se lo strumento si presta a non far pagare le imposte che sarebbero normalmente dovute.

PRESIDENTE. Resta il fatto, senatore Visentini, che tale fenomeno merita comunque molta attenzione. Mentre una volta le imprese

tenevano ad essere proprietarie dell'immobile in cui esercitavano l'attività, ora sta diffondendosi una diversa concezione già abituale all'estero e non si ritiene più indispensabile il possesso dell'immobile.

VISENTINI. Nessuno glielo impedisce.

PRESIDENTE. Il canone di locazione finanziaria consente tra l'altro di effettuare spostamenti nel corso della vita dell'impresa che non è obbligata a riscattare niente.

VISENTINI. Ma all'estero pagano in forma diversa il *leasing*.

PRESIDENTE. Non si tratta di un fatto solo fiscale, ma sostanziale. Questo strumento dà la possibilità di disporre di un bene nel periodo in cui lo si utilizza e inoltre di riscattarlo alla fine, se lo si desidera, di variarlo o cambiarlo a seconda dell'interesse dell'impresa. È questo il motivo che ne facilita la diffusione, a prescindere dalle agevolazioni fiscali.

DE CINQUE. Il ragionamento che è stato fatto può valere per tutte le agevolazioni fiscali. Che si fa allora, le aboliamo tutte?

VISENTINI. Sarebbe opportuno abolirne molte.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Il senatore De Cinque ci sottopone un tema che ha un suo significato perchè le esenzioni e le agevolazioni fiscali costituiscono una vera e propria selva.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Se mi è consentito vorrei tornare un attimo sull'argomento perchè mi sembra di non aver sottolineato un aspetto importante. Qui noi proponiamo una modifica al testo unico che ha dieci mesi di vita e lo modifichiamo sulla base di una presunzione, ossia che le norme contenute nel testo unico non siano idonee per quanto attiene a questo tema. Non è questo però il punto su cui volevo soffermarmi, bensì volevo richiamare il fatto che tutta la piccola e media impresa nazionale in gran parte si regge sul *leasing* che ha costituito una delle poche possibilità offerte a questo settore per investire, assieme al regime forfettario. Ciò è tanto vero che nella proposta del Governo sul forfettario d'ora in poi anche per l'impresa minima si esclude la possibilità di deduzioni di canoni di *leasing*. Chi ha redditi fino a 36 milioni non deduce assolutamente più nulla.

Le osservazioni fatte dalle categorie, dalle rappresentanze delle società, dalle banche valgono quello che valgono; io però mi sono fatto carico della preoccupazione delle piccole, piccolissime imprese, dei commercianti, degli artigiani. Andiamo in questo modo ad incidere negativamente su tutta questa parte della nostra vita economica. Se un tessuto di questo genere è diffuso nel nostro paese e può ancora ampliare il suo raggio di azione aiutando così la produzione, dobbiamo pensarci prima di sottrargli la possibilità di investire attraverso il *leasing*, investimento che le stesse autorità creditizie aiutano. Sono le

stesse regioni che concedono agevolazioni perchè si adotti il *leasing* affinché, attraverso questo strumento, le piccole e le medie imprese si rafforzino nelle strutture mobiliari e immobiliari. Io mi sento allora di difendere fino in fondo il testo della sottocommissione.

CAVAZZUTI. Noi stiamo parlando di agevolazioni fiscali ed io personalmente mi sono sempre chiesto se il grado di agevolazione fiscale è più a favore delle società di *leasing* o degli utilizzatori di questo strumento. Anche da contatti avuti con alcune associazioni abbiamo potuto accorgerci che esse erano interessate più ai loro bilanci che alla diffusione dello strumento medesimo. Io non credo allora che estendendo a dieci anni il periodo previsto si ammazzi lo strumento. Se esso - ed io non lo credo - circola esclusivamente per motivi fiscali, dovremmo chiederci effettivamente che cosa abbiamo creato; se invece esso aiuta le imprese medie e piccole per operare investimenti dobbiamo chiederci qual è il grado di incentivo fiscale che è necessario mantenere. Si tratta di un problema di misura, di equilibrio e non ritengo che alcuno intenda aggredire lo strumento per farlo scomparire. La sensazione che si ricava è che fino ad oggi questo strumento sia stato particolarmente incentivato.

Ed allora riduciamo la convenienza; nel momento in cui adottiamo provvedimenti che allargano la base imponibile c'è qualcosa che è meno vantaggioso. Ma è talmente meno vantaggioso da far scomparire lo strumento? Io non credo; dunque, con una considerazione di tipo esclusivamente empirico, mi sembrerebbe che l'allungamento a dieci anni soddisfi l'esigenza dell'allargamento della base imponibile senza per questo credere ai lamenti delle società che lucrano sulla diffusione dello strumento medesimo.

DE CINQUE. Sono osservazioni, senatore Cavazzuti, che vengono anche da istituti pubblici, come l'IMI, che noi abbiamo ascoltato.

CAVAZZUTI. Quando si fa il bilancio con il *leasing*...

DE CINQUE. Significa che questo risponde ad un fenomeno economico. Non si tratta di agevolazione; la questione è di porre l'operazione economica con il *leasing* su un piano di equiparazione con gli altri tipi di operazioni, altrimenti noi non solo non agevoliamo ma peggioriamo la condizione, e questo nelle audizioni che abbiamo fatto ci è stato ripetuto da tutti.

GAROFALO. Ma il problema è anche rovesciabile, perchè bisogna mettere anche gli altri settori in condizioni di competere con il *leasing*.

DE CINQUE. Ma quali sono gli altri settori?

GAROFALO. Nel testo unico non è previsto niente per gli immobili, non è prevista nessuna durata del contratto; allora non mi sembra una enormità dire che almeno ci deve essere una durata.

DE CINQUE. Per questo mi sembra giusta la proposta del relatore che prevede sette anni.

VISENTINI. Queste sono operazioni che danno delle agevolazioni eccessive, si cerca di recuperare qualcosa in sede di cosiddetta elusione.

Non c'è niente di drammatico, non abbiamo nessun bisogno di sentire le categorie o gli istituti, perchè i problemi li conosciamo direttamente.

DE CINQUE. Allora non facciamo più audizioni.

VISENTINI. Ma infatti nelle audizioni, a mio avviso, vengono a raccontarci anche bugie!

DE CINQUE. Le audizioni sono uno strumento conoscitivo che aiuta il Parlamento a rendersi conto dei fenomeni economici.

VISENTINI. Nell'audizione di ieri sono venuti i sindacalisti a dire che è uno scandalo il fatto che il provvedimento è svuotato di contenuti; gli abbiamo risposto che non è così e basta.

DE CINQUE. Se vogliamo acquisire materiale conoscitivo, lo facciamo dalle persone che ascoltiamo.

VISENTINI. I sindacalisti ieri hanno detto che lo svuotamento del provvedimento è scandaloso ed io stesso gli ho dimostrato che non è vero. I problemi li conosciamo noi, il testo governativo era giusto ed io addirittura lo attenuo.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Vorrei dirvi solo questo: è la Commissione che decide ma sento anche esprimere in giro giudizi disinvolti al riguardo. Ognuna di queste norme è il frutto di un esame, è il frutto di consultazioni, è il frutto di valutazioni. Ora noi abbiamo ritenuto che attraverso il *leasing* e l'applicazione che se ne fa vi fosse una larga zona di elusione fiscale ed abbiamo cercato di limitarla. Non mi aspettavo che le società di *leasing* venissero a rammaricarsi o a chiedere un mutamento di opinioni da parte del Governo. Io sono andato al convegno dell'IMI, ho ascoltato l'introduzione e poi ho risposto con un apologo, se così si può dire, per evitare di parlare, perchè se avessi dovuto parlare c'erano molte cose da dire che erano state dette già altre volte. Quindi le valutazioni dell'IMI, in quanto hanno il loro interesse legittimo, le ho prese in considerazione, però resta il fatto che l'opinione del Governo è che con una limitazione non succede niente, sia per gli immobili che per le altre forme di *leasing*.

La nostra formula era più severa, anche se meno comprensibile; la formula della sottocommissione è più larga anche se accetta una limitazione che è quella che noi volevamo. L'emendamento del senatore Visentini non dico che si colloca a metà ma al di sotto della posizione del Governo ed allora io accetto di convergere su questa

posizione per mantenere al provvedimento un certo rigore. Io sono convinto che non succede nulla, che le convenienze non stanno tutte in questo provvedimento.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. La sottocommissione non difende le società, difende un sistema di investimenti. Le conseguenze di questo si riflettono sulla piccola e media impresa, soprattutto nelle zone meno finanziariamente dotate, come il Mezzogiorno, e per settori decisivi. Dobbiamo fare una cernita se vogliamo aiutare l'investimento in questo settore, o dobbiamo avere il coraggio di dire che non vogliamo che si sviluppi la piccola e media attività.

GAROFALO. Questa è un'equazione un po' forzata!

VISENTINI. Si invocano sempre i piccoli per difendere i grandi. Mi rimetto comunque al Governo.

FAVILLA. Partecipando ai lavori della sottocommissione io stesso ho condiviso la proposta del relatore e vorrei spiegare anche agli altri membri della Commissione quale valutazione si è fatta.

In primo luogo abbiamo espresso questa considerazione: fino all'anno scorso l'attività di *leasing* ha avuto uno sviluppo eccessivo anche perchè usufruiva di condizioni fiscali che tendevano a farlo crescere in misura ipertrofica. Quest'anno, con l'entrata in vigore del testo unico, alcuni aspetti di privilegio sono scomparsi: mi riferisco in particolare alla possibilità di ammortizzare il bene locato in tempi estremamente ravvicinati, gravando sui primi esercizi e facendo, in questo modo, un ammortamento esagerato che consentiva una vera e propria riserva, con la possibilità poi di speculare sulla cessazione anticipata del contratto di *leasing* e quindi di realizzare una vera e propria plusvalenza non tassabile. Con il 1° gennaio di quest'anno queste cose sono già state eliminate, per cui il settore non ha più quei privilegi di carattere fiscale che potevano ulteriormente farlo crescere in misura ingiustificata e consentire così forme di elusione fiscale consistenti.

Abbiamo ritenuto che fosse un errore gravare con nuove misure fiscali sul settore del *leasing* che forse non avrebbe sopportato un ulteriore contraccolpo; si potrebbe correre il rischio di annullare alcuni pregi di natura economica e finanziaria che sussistono nel *leasing* e che non attengono agli aspetti fiscali. Far cadere il settore in una crisi paurosa costituirebbe un elemento negativo anche per l'economia del paese.

È da rilevare che imporre dieci anni per l'ammortamento di un immobile in locazione finanziaria determina una frattura notevole, perchè ciò comporta l'obbligo della trascrizione ipotecaria.

DE CINQUE. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'esigenza di non superare eventualmente il termine di nove anni come durata del contratto, altrimenti si obbligherebbe la trascrizione.

VISENTINI. Deve essere trascritto il contratto di *leasing*.

FAVILLA. Ci sembra che la soluzione dei sette anni non sia poi una condizione di così grande favore. Come ha riconosciuto anche il Ministro si tratta di un passo con il quale si elimina un elemento troppo limitativo. Quindi, si andrebbe nella stessa direzione in cui si era avviato il Governo.

All'interno della sottocommissione si era ritenuto che i sette anni potevano essere una misura che non creava contraccolpi forti nel settore del *leasing* immobiliare.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, debbo aggiungere una sola cosa.

Come relatore ho presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 31 del disegno di legge al nostro esame, nel quale configuro due ipotesi - queste sì! - nel settore del *leasing* da «picchiare», e cioè quella del *lease back* e quella del maxi-canone. Quindi, dovremmo ragionare su questi dati.

DE CINQUE. Io volevo precisare che per il *leasing* immobiliare l'obbligo della trascrizione scatta dopo nove anni; siccome il *leasing* è oggi una figura innominata, lo dobbiamo equiparare al contratto di locazione, e il codice civile dice che quando il contratto di locazione supera i nove anni deve essere trascritto.

Quindi, dovremmo cominciare a ragionare da nove anni in giù e non da nove anni in su. Non so a quanto ammonti questo grave danno, non in senso tecnico, che subisce il fisco se da nove anni scendessimo a sette.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Se il problema è quello delle trascrizioni e se il senatore Visentini concordasse, si potrebbe prevedere un tempo di nove anni.

VISENTINI. La previsione dei sette anni è stata studiata in relazione a certe situazioni; la previsione dei nove anni avrebbe un senso.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Evitiamo la trascrizione e riduciamo la previsione della durata del contratto, ma non di tanto.

Io do un suggerimento, poi la Commissione si comporti come desidera.

PRESIDENTE. Adesso stiamo parlando dell'emendamento 12.1 che concerne la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili. Su questo articolo la 5^a Commissione ha dato parere negativo, perchè «la conseguenza è una perdita di gettito».

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Questo parere è sbagliato.

GAROFALO. Noi abbiamo già rilevato che la 5^a Commissione ha commesso un errore.

VISENTINI. Sull'emendamento 12.1, salvo la questione dei sette o di dieci anni, ha ragione il relatore.

Mi rimetto comunque al parere del signor Ministro, per cui se egli ritiene più opportuno che siano nove anni invece che dieci è chiaro che non ho problemi a modificare in tal senso il mio emendamento all'articolo 17, perchè il testo governativo a me andava bene e sono stato io a proporre qualche attenuazione; per cui ritiro subito il mio emendamento se il Governo mantiene il suo.

L'articolo 17 del testo predisposto dalla sottocommissione afferma che: «Alle stesse condizioni è ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'impresa utilizzatrice». Per l'impresa utilizzatrice è giusto che vi siano le stesse condizioni, perchè lei paga il suo canone. Non complichiamo le cose e lasciamo questo testo; siccome questo è un provvedimento che probabilmente in seguito diventerà un decreto-legge e ritornerà al nostro esame, anch'io non insisto più di tanto.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Stiamo parlando del *leasing* per i beni immobili e quindi siccome ci si riferisce all'articolo 12 ma poi ciò viene ripreso all'articolo 17, tralasciamo per il momento questo articolo, poi esamineremo la formula di cui ha parlato il senatore Visentini.

Il punto della discussione è il seguente. Noi stiamo discutendo l'articolo 12, concordiamo tutti di estendere la locazione per i beni immobili anche ai lavoratori autonomi, cioè ai professionisti, e il principio proposto dal relatore e dalla sottocommissione è accettabile. Siccome qui vi è una questione che poi viene ripresa anche dall'articolo 17, noi abbiamo collegato per gli immobili quale debba essere il limite dell'ammortamento. Qui era scritto «sette anni»; nell'articolo che riguarda il *leasing* viene proposto lo stesso termine. Se questo ultimo lo stabiliamo in tale articolo, automaticamente si riprodurrà anche nell'altra disposizione.

Tutte le altre norme relative al *leasing* le esamineremo in seguito, salvo questa che ora approviamo.

DE CINQUE. Noi stiamo esaminando l'emendamento 12.1 del relatore che parla degli immobili e che, con la modifica accolta dal relatore, recita così: «la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili, strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a sette anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano».

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Per il principio della cassa.

DE CINQUE. Nel collegamento con l'emendamento Visentini all'articolo 17 e per evidente anche se non indispensabile omogeneizzazione dei due trattamenti, dobbiamo dire se votiamo l'emendamento del

relatore o se il senatore Beorchia accetta qualche modifica e ancora dobbiamo vedere⁹ se altre modifiche vengono proposte per quanto concerne la durata minima del contratto alla luce della discussione sin qui abbondantemente svolta.

CAVAZZUTI. Io propongo un subemendamento che eleva la durata dei contratti a nove anni anzichè a sette anni.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Io insisto per la conservazione del mio testo.

RUFFINO. Forse è possibile conciliare le varie ipotesi. Mi sembra che il problema della trascrizione si superi comunque se la durata della locazione non è superiore a nove anni. Ora il relatore insiste per determinare il periodo in sette anni mentre il collega Cavazzuti chiede di portarlo a nove. Forse possiamo superare questo punto stabilendo il periodo in otto anni.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Io mi sono già espresso prima in merito ed ho già detto che preferivo l'emendamento del senatore Visentini. Se il subemendamento del senatore Ruffino potesse raccogliere un ampio consenso all'interno della Commissione, proveniente non solo dalla maggioranza ma auspicabilmente anche dall'opposizione, io aderirei ad esso. Se tale ampia adesione non fosse possibile non ho alcuna difficoltà, anzi lo preferirei, ad aderire al testo proposto dal senatore Visentini e dal senatore Cavazzuti. Non crediate, del resto, che io manchi di cogliere il ridicolo di questo mio atteggiamento.

CAVAZZUTI. Il senatore De Cinque ci ha offerto una motivazione accettabile che io mi sono sentito di sottoscrivere immediatamente. Passare da nove anni a otto o a sette mi sembra un'operazione esclusivamente empirica di cui non riesco a capire la *ratio*. Passare da dieci anni a nove ha un'effettiva motivazione, ma non ne ha altrettanta passare da nove a otto. A questo punto perchè non passiamo da nove a cinque? Io mi proponevo di spingere al massimo consentito il periodo del contratto e non ho dunque alcun motivo per aderire all'emendamento proposto dal senatore Ruffino.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Ho fissato il periodo in sette anni perchè adesso non c'è niente e mi sembrava che introdurre questo periodo costituisse già un grosso fatto. Comunque, sebbene io sia un relatore testardo, sono anche ubbidiente e quindi accedo alla proposta di mediazione offerta dal senatore Ruffino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento, all'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cavazzuti.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Ruffino all'emendamento 12.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1 con il subemendamento testè accolto.

È approvato.

Stante l'ora piuttosto avanzata, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. GIOVANNI LENZI